



AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE n. 4.2 DEL TARENTINO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 18 gennaio 2006 n. 5

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 marzo 2008 n. 10 (titolo IV; articolo 61)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 3 luglio 2008 n. 33 (articolo 61 comma b)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 dicembre 2010, n. 81 (art. 45 e comma 2 dell'art. 51)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2011, n. 18 (art. 41, Capo II, Titolo IV)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - Principi generali.....	4
Articolo 2 - Definizione e finalità.....	4
Articolo 3 - Obiettivi.....	4
Articolo 4 - Funzioni a carico del Comune	4
TITOLO II - BENEFICI ECONOMICI	
Articolo 5 - Indigenza.....	6
Articolo 6 - Reddito minimo di inserimento.....	6
Articolo 7 - Condizione economica.....	6
Articolo 8 - Principi generali.....	7
Articolo 9 - Campo di intervento	7
Articolo 10 - Destinatari.....	7
Articolo 11 - Caratteristiche dei benefici di natura economica	7
Articolo 12 - Intervento economico continuativo.....	8
Articolo 13 - Beneficio economico una tantum.....	9
Articolo 14 - Procedimento per l'erogazione di benefici economici.....	9
continuativi e una tantum	9
Articolo 15 - Beneficio economico straordinario	10
Articolo 16 - Prestito sull'onore.....	10
Articolo 17 - Riduzione o esenzione da tariffe e tasse comunali.....	11
Articolo 18 - Finalità.....	11
Articolo 19 - Criteri economici.....	11
Articolo 20 - Contributi economici a garanzia dei bisogni primari dei minori.....	11
Articolo 21 - Contributi per la frequenza scolastica.....	12
Articolo 22 - Inserimento in strutture protette.....	12
Articolo 23 - Abbattimento rette di frequenza asilo nido o prematerna.....	12
Articolo 24 - Benefici economici per affidi eteroparentali.....	13
Articolo 25 - Revoca contributi.....	13
TITOLO III - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE E RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	
Articolo 26 - Destinatari	14
Articolo 27 - Caratteristiche e condizioni di accesso all'intervento	14
Articolo 28 - Compartecipazione alle spese di ricovero	14
Articolo 29 - Condizioni e requisiti per l'accesso alla compartecipazione.....	15
economica comunale.....	15
Articolo 30 - Misura dell'intervento	15
Articolo 31 - Modalità di accesso.....	16
Articolo 32 - Rapporti giuridici.....	16
TITOLO IV - SERVIZI EROGATI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	
Articolo 33 - Oggetto.....	17
Articolo 34 - Soggetti aventi diritto, requisiti e finalità.....	17
Articolo 35 - Modalità di accesso.....	18
Articolo 36 - Trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale.....	18
Articolo 37 - Rimborso spese di benzina sostenute per interventi individuali di trasporto.....	19
Articolo 38 - Interventi di accompagnamento attraverso convenzioni con apposite ditte e cooperative.....	19
Articolo 39 - Interventi di accompagnamento presso servizi in delega all'ASS.....	19
Articolo 40 - Deroghe.....	19
Articolo 41 - Ricovero presso strutture residenziali.....	20
Articolo 42 - Articolo abrogato.....	20
TITOLO V - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO	
Articolo 43 - Destinatari	21
Articolo 44 - Oggetto.....	21
Articolo 45 - Prestazione socio - assistenziale erogabili	21
Articolo 46 - Prestazioni non erogabili	22
Articolo 47 - Modalità di accesso al servizio Servizio di Assistenza Domiciliare.....	22
Articolo 48 - Valutazione delle domande di ammissione.....	22
Articolo 49 - Lista di attesa.....	22
Articolo 50 - Sospensione e modifiche del Piano Personalizzato	23
Articolo 51 - Partecipazione degli utenti agli oneri di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare.....	23

<i>Articolo 52 - Condizione economica del nucleo - Riduzione ed esenzioni tariffarie</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 53 - Modalità di riscossione della tariffa.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 54 - Servizio fornitura pasti a domicilio.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 55 - Modalità di accesso al servizio</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 56 - Tariffe</i>	<i>25</i>
<i>TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI</i>	
<i>Articolo 57 - Informazioni.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 58 - Controlli.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 59 - Morosità.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 60 - Casi particolari e deroghe</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 61 - Funzioni della Giunta Comunale</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 62 - Parenti obbligati agli alimenti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 63 - Revoca dei benefici economici</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 64 - Allegati.....</i>	<i>28</i>

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento si applica ai servizi e alle prestazioni di carattere sociale e assistenziale poste in capo ai Comuni dalla legge, dallo Statuto comunale e da norme regolamentari e le stesse delegate dai Comuni, a seguito di convenzione, all'Ambito Socio-Assistenziale n.4.2 del Tarcen-tino.

Articolo 2

Definizione e finalità

1. Per "servizi sociali e assistenziali" si intendono le attività di rilevazione, programmazione, pre-disposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, e di contributi economici destinati a individuare i bisogni sociali, a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso di tutte le fase della sua vita, con esclusione di quelle assicurate dal si-stema previdenziale, sanitario e dell'amministrazione della giustizia.
2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono perseguite con le modalità, limiti e com-petenze posta in capo al Comune al fine di promuovere un insieme integrato di interventi e di servizi sociali coinvolgente soggetti pubblici e privati per raggiungere il miglioramento della qua-lità della vita delle fasce più deboli della popolazione.

Articolo 3

Obiettivi

1. Gli obiettivi primari del servizio oggetto del presente regolamento sono:
 - a) sostegno alla famiglia
 - b) la prosecuzione, l'attivazione ed il miglioramento degli interventi tesi al potenziamento dei servizi alle persone e ai nuclei famigliari in stato di disagio;
 - c) l'assicurazione dei migliori livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi;
 - d) la promozione di esperienze aggregative a favore dei singoli e delle famiglie;
 - e) il contrasto dell'esclusione sociale e la promozione del diritto all'inserimento ed al recupero sociale degli assistiti;
 - f) l'erogazione di contribuzioni economiche commisurate alle reali necessità dei destinatari e graduate secondo le condizioni generali degli stessi;
 - g) la tutela dei dati inerenti le persone ed i servizi attivati a loro favore;
 - h) la garanzia della parità tra uomini e donne.
2. Le prestazioni socio - assistenziali sono erogate da personale qualificato nel campo dell'assistenza sociale e domiciliare di cui l'Ambito socio-assistenziale assicura il costante ag-giornamento.

Articolo 4

Funzioni a carico dei Comuni

1. Nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina di settore adottata dalla Regione e dagli altri enti, il Comune esercita le funzioni conferitigli dalle norme in materia per la programmazione e la promozione dei servizi sociali, il coordinamento delle attività e dei programmi promossi nel territorio di competenza, la semplificazione dei procedimenti amministrativi di settore, l'attivazione di forme partecipative e di valutazione dei servizi resi.
2. Per il potenziamento dei servizi oggetto del presente regolamento, il Comune promuova la sussidiarietà verticale con la Regione, la Provincia, l'Azienda per i servizi sanitari e la sussidiarietà orizzontale con soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni del volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
3. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito definita ISEE, come determinate dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130 e dalle relative norme applicative. Vengono tenuti altresì in debito conto, per l'accollo degli oneri assistenziali, i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

TITOLO II BENEFICI ECONOMICI

Capo I

Definizioni e criteri

Articolo 5

Indigenza

1. Per "indigenza" si intende una situazione del nucleo familiare cui appartenga il richiedente corrispondente a tutti i parametri seguenti:
 - a) condizione economica del nucleo pari o inferiore al reddito minimo di inserimento;
 - b) patrimonio mobiliare inferiore alla misura massima annualmente fissata dalle singole Giunte Comunali;
 - c) patrimonio immobiliare limitato alla proprietà della sola casa di abitazione che non sia di categoria A1, A8, A9. Ai fini della definizione dello stato di indigenza non sono considerate le proprietà di terreni non soggetti all'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 6

Reddito minimo di inserimento

1. Per "reddito minimo di inserimento" si intende un Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'intero nucleo familiare come definito ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 pari alla pensione minima INPS maggiorata di una quota mensile, per il periodo ottobre/aprile, a titolo di spese per riscaldamento annualmente fissata dalla Giunta Comunale.

Articolo 7

Condizione economica

1. per "condizione economica del nucleo" si intende la sommatoria dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo, dei redditi non fiscalmente imponibili e dei contributi ed assegni ad ogni titolo erogati ad esclusione delle indennità di accompagnamento, dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 10/98, dei contributi erogati per le finalità previste dalla legge 162/98 e ad ogni altro contributo ad esso analogicamente riconducibile, riparametrata per il valore della scala di equivalenza del nucleo di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Capo II

Contributi economici agli adulti

Articolo 8

Principi generali

1. I benefici economici di cui al presente titolo sono finalizzati a garantire al nucleo familiare un reddito minimo di sussistenza di seguito definito “reddito minimo di inserimento” ed in particolare a:
 - a) garantire un livello minimo di sussistenza a soggetti privi di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisti dei mezzi necessari a causa di limitazioni personali o sociali;
 - b) evitare rischi di istituzionalizzazione
2. Il presente titolo regola criteri e modalità per accedere ai benefici di natura economica per le finalità di cui al comma 1 .

Articolo 9

Campo di intervento

1. L'Amministrazione comunale dei singoli comuni concede benefici di natura economica compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinate dal bilancio di previsione.
2. La concessione dei benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente titolo è coordinata con le misure ed i criteri previsti agli articoli 22, comma 2 lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328.
3. Il funzionario incaricato, prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica, verifica che l'intervento richiesto non sia di competenza di altri enti. Nel caso in cui si riscontri il diritto dell'assistito a fruire del contributo richiesto da parte di altri enti, il servizio sociale fornisce tutte le indicazioni che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Articolo 10

Destinatari

1. Sulla base delle disposizioni del presente titolo e delle vigenti normative, sono individuati quali destinatari dei benefici economici i soggetti residenti nel Comune il cui nucleo familiare sia in situazione di indigenza o di bisogno indifferibile ed urgente,.
2. Gli interventi si estendono altresì ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno circoscritti, urgenti e non differibili.

Articolo 11

Caratteristiche dei benefici di natura economica

1. I benefici di natura economica possono essere:
 - a) Interventi economici continuativi;
 - b) Benefici economici *una tantum*;

- c) contributi straordinari;
 - d) prestiti d'onore;
 - e) riduzione o esenzione da tariffe o tasse comunali.
2. I benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:
- a) la corresponsione di una somma in denaro al soggetto o al nucleo familiare indigente;
 - b) la gestione di una somma di denaro da parte dell'economo comunale o dell'assistente sociale per conto del soggetto o del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi direttamente;
 - c) mediante corresponsione di buoni spesa da utilizzarsi in conformità al piano personalizzato presso uno o più esercizi commerciali individuati dall'Amministrazione comunale valutando la fruibilità e l'accesso agli stessi da parte degli utenti;
 - d) la corresponsione di una somma in denaro finalizzata e vincolata a copertura di specifiche spese;
 - e) la riduzione o l'esenzione da tariffe e tasse comunali secondo i criteri stabiliti negli articoli seguenti ed in armonia con i vigenti regolamenti di settore, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti ai competenti servizi comunali. Si fa qui particolare riferimento all'esenzione dalle tariffe quali ad esempio per servizi cimiteriali, alla riduzione o esenzione dalla Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, dal pagamento delle tariffe per servizi di refezione e trasporto scolastici, alla riduzione dei canoni di locazione di immobili di proprietà comunale;
 - f) la prestazione di servizi di onoranze funebri a favore di cittadini indigenti residenti o occasionalmente presenti sul territorio comunale, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, ai sensi del regolamento comunale di polizia mortuaria. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione o la tumulazione o la cremazione per le salme di persone decedute nel Comune, sole e prive di familiari tenuti a provvedervi. Si rimanda al regolamento comunale di polizia mortuaria per le modalità applicative.

Articolo 12

Intervento economico continuativo

1. Per "intervento economico continuativo" si intende il sussidio economico erogato periodicamente a garanzia della sopravvivenza o finalizzato ad evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.
2. Il beneficio economico continuativo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) per un periodo massimo di sei mesi nei casi di soggetti in forza lavoro di età inferiore ad anni 50 o con un grado di invalidità inferiore al 34%;
 - b) per un periodo massimo di dodici mesi nei casi di soggetti in forza lavoro di età compresa tra i 51 e i 60 anni o adulti senza limiti di età con un grado di invalidità tra il 34 ed il 74%;
 - c) per un periodo determinato di volta in volta in base alle condizioni economiche per di soggetti di età superiore ad anni 60 o adulti senza limiti di età con un grado di invalidità superiore a 74%;
 - d) per un periodo massimo di dodici mesi sulla base di documentate esigenze sociali e/o di cura e limitatamente al periodo di durata di borse lavoro per i soggetti beneficiari delle stesse gestite da altri enti pubblici (es. SERT, CSM, ecc.)

- e) per una durata determinata, di volta in volta, dall'assistente sociale a favore di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale, sanitario, psichico non certificati ovvero a favore di soggetti in evidenti condizioni di instabilità personale e sociale e privi di redditi e di familiari.
- 3. Il servizio di assistenza sociale, nel corso degli interventi di cui al comma precedente, esegue periodiche verifiche per accertare la permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'intervento.
- 4. Nei casi di concessione dei benefici economici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, si impegna ad attivare le procedure per la ricerca di occupazione anche presso le agenzie di collocamento sia pubbliche che private. Nel caso in cui il soggetto non abbia attivato i procedimenti di cui al periodo precedente ovvero abbia rifiutato una proposta di lavoro o di inserimento in strutture terapeutiche indicate dall'assistente sociale, il beneficio è revocato.
- 5. Gli interventi di cui al comma 2 sono prorogabili nei casi di comprovata infruttuosità dei procedimenti di cui al comma 4.
- 6. La misura massima erogabile del beneficio economico di cui al presente articolo è determinata dalla differenza tra la condizione economica del nucleo e il reddito minimo di inserimento moltiplicata per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare senza maggiorazioni per particolari condizioni.
- 7. Nel caso in cui si evinca una sensibile differenza tra la condizione economica determinata ai sensi dell'articolo 7 e la reale situazione economica in cui versa il richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo economico, l'ufficio del servizio sociale determina l'ammontare del contributo tenendo in giusto conto la situazione nel suo complesso.

Articolo 13

Beneficio economico una tantum

- 1. Per "beneficio economico *una tantum*" si intende il beneficio economico finalizzato a soddisfare esigenze non risolvibili attivando altri servizi comunali o di altri enti.
- 2. Il contributo è assegnato quando la spesa da sostenere riduca la condizione economica del nucleo a un valore inferiore al reddito minimo di inserimento. L'ammontare del contributo ha un importo pari alla differenza tra la spesa e la condizione economica eccedente il reddito minimo di inserimento.
- 3. La richiesta dei benefici di cui al presente articolo deve essere presentata prima dell'avvio degli interventi oggetto del beneficio.
- 4. La concessione dei benefici economici di cui al presente articolo è esclusa nel caso in cui il richiedente abbia fruito di prestazioni rese da privati a fronte dell'equivalente possibilità di erogazione delle stesse da parte di servizi, enti o strutture pubbliche.

Articolo 14

Procedimento per l'erogazione di benefici economici continuativi e una tantum

- 1. Per accedere ai contributi economici continuativi o una tantum, gli interessati o i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto degli stessi, devono presentare apposita domanda al servizio sociale comunale, allegando l'attestazione dell'Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (ISEE), inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento.

2. L'assistente sociale istruisce la domanda, redige apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il piano personalizzato concernente la misura della prestazione da erogare che non può eccedere il reddito minimo di inserimento per quanto riguarda il contributo economico mensile e la spesa straordinaria per il contributo una tantum..
3. Nella istruzione della pratica devono essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni sociali, economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente. Gli elementi acquisiti sono utilizzati dall'assistente sociale per valutare la necessità e la durata dell'intervento.

Articolo 15

Beneficio economico straordinario

1. Per "beneficio economico straordinario" si intende il contributo erogato con procedimento d'urgenza con esclusione della continuità, al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi non altrimenti affrontabili. L'erogazione avviene su richiesta degli interessati ovvero su accertamento d'ufficio o su segnalazione di terzi. L'intervento straordinario è prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri enti.
2. L'assistente sociale istruisce il procedimento valutando attentamente lo stato di particolare bisogno soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì, in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, che saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente. Il funzionario competente del servizio sociale approva l'erogazione della prestazione straordinaria su proposta di piano personalizzato specifico predisposto dall'assistente sociale.

Articolo 16

Prestito sull'onore

1. Il "prestito sull'onore" consiste nell'erogazione di un finanziamento esclusivamente a favore di residenti nel Comune di inoltro della domanda che si trovino in attesa di riscuotere redditi o patrimoni accertati e dovuti o nell'impossibilità di accedere a finanziamenti da parte di istituti di credito o ad altri contributi di cui al presente regolamento ed è limitato al superamento di urgenti ed indifferibili difficoltà economiche accertate dall'assistente sociale. E' esclusa la concessione del prestito a coloro che non possano accedere agli istituti di credito per morosità ancora non solute alla data di presentazione della domanda di prestito.
2. Il prestito è soggetto a integrale restituzione. All'atto della domanda il richiedente deve impegnarsi alla restituzione del prestito in un numero massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero nella misura intera all'atto della riscossione di patrimoni e/o redditi accertati ed effettivamente dovuti.
3. La restituzione è esente da interessi legali. Gli stessi sono dovuti sulla somma dovuta a saldo:
 - a) nel caso di restituzione rateale: per morosità superiore a due rate;
 - b) nel caso di restituzione in unica soluzione: per morosità superiore a 60 giorni.
4. La Giunta Comunale fissa annualmente l'ammontare massimo del prestito d'onore.

Articolo 17

Riduzione o esenzione da tariffe e tasse comunali

1. Le riduzioni e le esenzioni oggetto del presente articolo sono determinate come segue:
 - a) si applicano le riduzioni delle tariffe e/o delle tasse comunali , a favore di nuclei per i quali le stesse riducano la situazione economica al di sotto del reddito minimo di inserimento, fatte salve le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti nelle specifiche materie;
 - b) si applica l'esenzione dalle tariffe e/o dalle tasse comunali a favore di nuclei per i quali la tariffa ridotta intacchi il reddito minimo di inserimento.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma precedente, se non previste da specifici regolamenti comunali in materia, sono applicate attraverso l'erogazione di contributo economico *una tantum*.

Capo III

Benefici economici a favore di minori

Articolo 18

Finalità

1. Le Amministrazioni comunali provvedono all'erogazione di benefici economici finalizzati alla tutela della salute, della sicurezza e per favorire l'istruzione, il recupero e l'integrazione dei minori appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune dell'Ambito ovvero affidati al Comune di residenza in tutela.

Articolo 19

Criteri economici

1. I benefici economici a favore di minori sono erogati ai genitori di minori il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di indigenza come definita al precedente articolo

Articolo 20

Contributi economici a garanzia dei bisogni primari dei minori

1. I contributi economici a garanzia dei bisogni primari dei minori sono finalizzati a garantire la crescita fisica, la salute e la socializzazione degli stessi.
2. La determinazione dell'ammontare del contributo spetta all'Assistente sociale che dettagliatamente elenca e quantifica gli interventi nel Piano Personalizzato.
3. Nel caso in cui, per le finalità di cui al presente articolo, il richiedente abbia fruito di servizi o prestazioni rese da privati, l'ammontare del contributo non può essere superiore al costo degli stessi servizi e prestazioni resi da enti o strutture pubbliche.

Articolo 21

Contributi per la frequenza scolastica

1. I contributi economici finalizzati alla frequenza scolastica sono erogati fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore con le seguenti modalità:
 - a) nuclei la cui situazione economica sia pari o inferiore al reddito minimo di inserimento:
 1. contributo forfetario per ciascun minore per l'acquisto di cancelleria scolastica, pari ad una quota annualmente fissata dalla Giunta Comunale;
 2. contributo pari al 100% della spesa sostenuta per acquisto di libri di testo e dizionari, tasse scolastiche, abbonamento mezzi di trasporto pubblico e spese di refezione ovvero integrazione di eventuali contributi erogati ai sensi delle vigenti norme di legge per la frequenza della scuola dell'obbligo;
 - b) per nuclei con situazione economica superiore al reddito minimo di inserimento la contribuzione di cui al precedente comma è ridotta della differenza fra la condizione economica del nucleo ed il reddito minimo di inserimento.
2. Nel caso in cui, per le finalità di cui al presente articolo, il richiedente abbia fruito di servizi o prestazioni rese da privati, l'ammontare del contributo non può essere superiore al costo degli stessi servizi e prestazioni resi da enti o strutture pubbliche.
3. Per la frequenza di istituti non statali paritari o parificati, possono essere erogati contributi, fino al 100% della spesa al netto di analoghe contribuzioni di altri enti, limitatamente ai casi in cui la frequenza sia motivata da ragioni sociali o sanitarie di assoluta indispensabilità certificate dalle strutture dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da altri istituti pubblici (es. Tribunali).

Articolo 22

Inserimento in strutture protette

1. L'amministrazione comunale finanzia l'inserimento in strutture protette di minori disposto dall'autorità giudiziaria ovvero per particolari situazioni nelle quali la tutela del minore possa essere garantita con il suo allontanamento dal nucleo familiare di appartenenza.
2. È facoltà dell'amministrazione comunale valutare l'eventuale quota di compartecipazione al pagamento della retta da parte dei familiari del minore.

Articolo 23

Abbattimento rette di frequenza asilo nido o materna

1. E' concesso un contributo, su istanza dell'interessato, per l'abbattimento, fino al 50%, della retta di frequenza dell'asilo nido ovvero della scuola materna qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni del nucleo familiare:
 - a) ISEE inferiore ad un valore fissato annualmente dalle singole giunte comunali;
 - b) Patrimonio mobiliare inferiore ad un valore fissato annualmente dalle singole giunte comunali;
 - c) Patrimonio immobiliare al netto della casa di abitazione, che non deve essere di categoria A1, A8, A9, inferiore ad un valore fissato annualmente dalle singole giunte comunali

- d) Entrambi i genitori, o l'unico genitore presente nel nucleo familiare, svolgono attività lavorativa.
- e) Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi nella valutazione di cui al comma 1 concorre anche la situazione economica del genitore non convivente.
- 2. Il contributo è calcolato riproporzionando la retta di frequenza all'ISEE del nucleo familiare con la seguente formula: "retta di frequenza:valore ISEE fissato annualmente dalle singole Giunte Comunali=X:ISEE del nucleo".

Articolo 24

Benefici economici per affidi eteroparentali

- 1. Nel caso di affidamento eteroparentale di minori, l'Amministrazione comunale può corrispondere alla famiglia affidataria un contributo pari al reddito minimo di inserimento finalizzato al mantenimento del minore.

Articolo 25

Revoca contributi

- 1. Qualora i contributi concessi vengano utilizzati in maniera impropria ovvero in difformità dalle finalità per le quali sono stati erogati sono immediatamente revocati.
- 2. Non è ammesso ripresentare istanza per i benefici di cui al presente titolo per finalità che abbiano già beneficiato di contributi o in favore di soggetti per i quali sia stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 1.

TITOLO III
INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO
IN STRUTTURE PROTETTE E RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

Articolo 26

Destinatari.

1. Nel rispetto delle vigenti normative, vengono individuati quali destinatari delle disposizioni del presente titolo i soggetti residenti nei Comuni dell'Ambito alla data in cui per gli stessi si attui un ricovero stabile e indifferibile in strutture protette.

Articolo 27

Caratteristiche e condizioni di accesso all'intervento

1. Il Comune attua gli interventi di cui al presente titolo fornendo tutte le informazioni relative alle strutture protette esistenti e operanti nel territorio e con l'eventuale compartecipazione economica alle spese di ricovero per i soggetti che risultino indigenti secondo i parametri di cui al presente titolo.
2. Per le finalità di cui al presente titolo, per indigente si intende il soggetto che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di patrimonio sia mobiliare che immobiliare;
 - b) reddito non sufficiente al pagamento della retta determinato al netto del margine minimo di autosufficienza economica;
 - c) privo dei parenti di cui all'articolo 62 del presente regolamento;
 - d) nei casi in cui i soggetti di cui alla lettera c) non siano in grado di compartecipare con risorse proprie nella misura stabilita dallo stesso articolo 62;
 - e) inesistenza di donatori.
3. Nei casi di impegno al pagamento delle spese di ricovero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 62, gli interessati possono richiedere l'intervento economico del Comune qualora gli aumenti tariffari stabiliti dall'istituto ospitante non siano sostenibili dal parente e solo per la quota di aumento subito.
4. Nella valutazione della situazione economica e patrimoniale del richiedente l'intervento di cui al presente titolo, l'ufficio competente tiene in giusto conto anche la situazione patrimoniale pregressa verificando eventuali donazioni o vendite.

Articolo 28

Compartecipazione alle spese di ricovero.

1. Al fine di accertare la necessità della compartecipazione dell'ente alle spese di ricovero, l'ufficio competente preventivamente procede:
 - a) a richiedere ai soggetti di cui al successivo articolo 62 la disponibilità alla compartecipazione nelle misure e con le modalità stabilite dal regolamento;
 - b) nel caso di infruttuosità del procedimento di cui alla lettera a) del presente comma, l'ente richiede al ricoverando l'attivazione del procedimento di compartecipazione da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile;

- c) nel caso di richiedenti proprietari di beni immobili occupati da terzi con diritto di comproprietà o usufrutto, l'ente richiede al ricoverando la costituzione di ipoteca volontaria sugli stessi ai sensi e per gli effetti degli articoli 2808, 2821 e seguenti del codice civile. Il valore dell'ipoteca è determinato secondo la seguente tabella:
1. soggetto di età pari o inferiore a 50 anni: compartecipazione annuale iniziale per 35;
 2. soggetto di età compresa fra 51 e 60 anni: compartecipazione annuale iniziale per 30;
 3. soggetto di età compresa fra 61 e 70: compartecipazione annuale iniziale per 20;
 4. soggetto di età pari o superiore a 71 anni: compartecipazione annuale iniziale per 15.
2. Le spese per la costituzione dell'ipoteca sono a carico del ricoverando, salvo l'eventuale intervento dell'ente nel caso di assenza di beni mobili.

Articolo 29

Condizioni e requisiti per l'accesso alla compartecipazione economica comunale.

1. E' ammesso inoltrare istanza di contributo economico per integrazione della retta nel comune ove il richiedente aveva la residenza alla data di ricovero in struttura che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) necessità e stabilità del ricovero attestata dall'Unità di Valutazione Distrettuali;
 - b) capacità economica insufficiente a sostenere gli oneri della retta, al netto delle contribuzioni e/o compartecipazioni degli obbligati di cui al successivo articolo 62.
2. E' esclusa la compartecipazione dell'ente a favore di soggetti ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale aventi, alla data del ricovero, la residenza in comuni diversi.
3. Per "stabile" si intende il ricovero avente durata di almeno quattro mesi consecutivi.

Articolo 30

Misura dell'intervento

1. La compartecipazione economica del Comune è soggetta alla verifica, da parte dell'unità operativa socio - assistenziale, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal regolamento previa valutazione delle condizioni economiche e sociali del soggetto assistito e degli eventuali obbligati come stabilito dall'articolo 6 della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.
2. L'ammontare della quota a carico del Comune è determinato tenendo conto:
 - a) della retta giornaliera di ospitalità al netto di tutti i contributi erogati per la medesima finalità da altri enti;
 - b) della quota mensile riconosciuta all'assistito a garanzia del margine minimo di autosufficienza economica, prevista dalle vigenti normative;
 - c) delle eventuali somme dovute dal ricoverando a terzi con lui conviventi prima del ricovero e a suo carico ai fini fiscali ai quali si riconosce il reddito minimo di inserimento.

- d) della quota di partecipazione al pagamento della retta posta a carico di parenti tenuti al pagamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 31

Modalità di accesso

1. Alla compartecipazione comunale per il pagamento delle rette di ricovero si accede mediante apposita domanda da presentarsi da parte dell'interessato o del curatore o del tutore. Alla domanda è allegata la dichiarazione delle condizioni economiche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni o in alternativa una dichiarazione relativa ai redditi e patrimoni del ricoverato.
2. L'unità operativa socio - assistenziale istruisce l'istanza con la verifica delle condizioni sociali ed economiche del richiedente e degli eventuali obbligati nonché la necessità e la stabilità del ricovero.

Articolo 32

Rapporti giuridici

1. Ogni Comune dell'Ambito socio-assistenziale n. 4.2 si astiene da qualsiasi partecipazione diretta nel rapporto contrattuale instaurato tra il ricoverato e la struttura protetta sita nel territorio comunale.

TITOLO IV ¹

Capo I

Attivazione e sostegno di modalità di trasporto individuali di cui all'art. 26-comma 2 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e all' art. 6 - lettera c) della L.R. 25 settembre 1996 n. 41.

Articolo 33

Oggetto

I comuni, nell'ambito dei servizi volti ad assicurare l'integrazione delle persone disabili nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza ed in rapporto alle proprie ordinarie risorse di bilancio, provvedono – ai sensi dell'articolo 6, comma c) della L.R. 25 settembre 1996 n. 41 e dell'articolo 26, comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ad attivare e sostenere modalità individuali di trasporto, attraverso:

1. l'esercizio e la gestione da parte del Servizio Sociale dei Comuni di un servizio di trasporto collettivo
2. l'esercizio e la gestione da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" di un servizio di trasporto collettivo, specificamente rivolto alle persone che frequentano centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e residenziali in delega all'A.S.S.
3. il rimborso delle spese sostenute per interventi individuali di trasporto (indennità chilometrica)
4. l'attivazione di interventi individuali di trasporto mediante la stipula di convenzioni, da parte dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, con apposite ditte e cooperative.

Articolo 34

Soggetti aventi diritto, requisiti e finalità

1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi di cui al presente capo le persone, senza distinzione d'età, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che presentino difficoltà tali da pregiudicare in modo grave la capacità di utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto, ovvero la capacità di spostamento autonomo.
2. Tali interventi possono essere attivati per il raggiungimento di:
 - a) strutture socio-sanitarie diurne e residenziali, incluse le scuole di qualsiasi ordine e grado
 - b) strutture sanitarie per interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (cicli di terapie riabilitative e fisiche, cure prescritte dai medici specialisti e visite medico-specialistiche)
 - c) posti di lavoro, inclusa la frequenza a progetti di inserimento lavorativo.
3. Ai fini del rimborso di cui al punto 3 dell'art. 33 (indennità chilometrica per interventi individuali di trasporto) la necessità del trasporto della persona disabile è formalmente attestata da uno specialista o da organi collegiali qualificati (es. équipes multidisciplinari per l'handicap). La prescrizione delle terapie e cure deve essere effettuata da medici dell'ospedale o delle strutture di riabilitazione pubbliche – o convenzionate con il pubblico.

I servizi di cui all'articolo precedente sono attivabili solo per trasporti per i quali è prevista una frequenza continuativa o comunque una durata superiore a un me-

¹ Titolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale 06.03.2008 n. 10

se nell'arco dell'anno solare e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente e la disponibilità/idoneità dei posti sui mezzi utilizzati per i trasporti collettivi.

4. L'attivazione delle prestazioni di cui al punto 3 dell'art. 33 (indennità chilometrica per interventi individuali di trasporto) è autorizzata solo nei casi di impossibilità comprovata ad usufruire del servizio di trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale.

L'attivazione delle prestazioni di cui al punto 4 dell'art. 33 (interventi individuali di trasporto mediante convenzioni con apposite ditte e cooperative) è autorizzata solo nei casi di impossibilità comprovata ad usufruire del servizio di trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale e del rimborso delle spese di benzina sostenute per interventi individuali di trasporto ed in presenza di specifiche condizioni di necessità valutate dal servizio sociale del Comune di residenza.

Articolo 35

Modalità di accesso

1. Ai fini della fruizione degli interventi e servizi di cui all'art. 33, punti 1, 3, 4, l'interessato deve presentare istanza al Comune di residenza, compilando apposito modulo di domanda in cui dichiarare:
 - a) di possedere i requisiti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104
 - b) di presentare difficoltà permanenti tali da pregiudicare in modo grave la capacità di utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto, ovvero la capacità di spostamento autonomo
 - c) di risiedere in uno dei comuni dell'ambito di Tarcento
 - d) la tipologia di servizio/prestazione richiesto
 - e) la sede di destinazione, la frequenza e gli orari del trasporto
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - l'attestazione di handicap di cui alla legge 104/92
 - la certificazione, rilasciata da un medico specialista o da organi collegiali qualificati, che attesti la necessità del trasporto della persona disabile e/o la prescrizione delle terapie e cure rilasciata da medici specialisti dell'ospedale o delle strutture di riabilitazione pubbliche – o convenzionate con il pubblico
3. La domanda di cui ai punti 1 (servizio di trasporto collettivo dell'Ambito) e 3 (indennità chilometrica) dell'art. 33 dovrà essere rinnovata annualmente da parte dell'interessato.

Articolo 36

Trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale

1. Il servizio di trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale di Tarcento, rivolto alle persone e per l'accompagnamento verso le sedi indicati all'art. 34, viene svolto dal lunedì al sabato in conformità alle esigenze degli utenti ed alla disponibilità dei posti. Il servizio non viene erogato durante le festività infrasettimanali, le festività natalizie, pasquali e la pausa estiva, tenuto conto delle date di chiusura delle strutture di accoglienza.
2. L'utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli uffici preposti eventuali assenze dal servizio.
3. Il servizio non prevede la compartecipazione ai costi da parte dei soggetti fruitori ed è erogato a titolo gratuito.

Articolo 37

Rimborso delle spese di benzina sostenute per interventi individuali di trasporto

1. Il rimborso delle spese sostenute per interventi individuali di trasporto, rivolto alle persone e per l'accompagnamento verso le sedi indicate all'art. 34, viene concesso sotto forma di un'indennità chilometrica, compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinate dal bilancio di previsione dell'Amministrazione Comunale e non è cumulabile con altri interventi contributivi concessi per le medesime finalità.
2. L'attivazione delle prestazioni di cui al presente articolo è autorizzata solo nei casi di impossibilità comprovata ad usufruire del servizio di trasporto collettivo gestito dall'Ambito Socio-Assistenziale.
3. L'importo dell' indennità è pari ad un quinto del costo medio annuale di un litro di benzina verde, come pubblicato dall'Ufficio Statistiche della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Udine, moltiplicato per il numero dei chilometri giornalieri percorsi per il viaggio di andata e ritorno (1 solo viaggio di andata ed un solo viaggio di ritorno, non comprensivi dei viaggi a vuoto) e per il numero dei giorni di effettiva frequenza, attestati dalla struttura frequentata.
4. Per l'accesso al beneficio non sono previsti limiti di reddito.
5. Il rimborso viene di norma erogato alla fine del primo e del secondo semestre dell'anno, salvo diverse e specifiche esigenze concordate con il servizio sociale del Comune di residenza.

Articolo 38

Interventi di accompagnamento attraverso convenzioni con apposite ditte e cooperative.

Il servizio di trasporto individuale attivato attraverso convenzioni con apposite ditte e cooperative, rivolto alle persone e per l'accompagnamento verso le sedi indicate all'art. 34, è attivato nei soli casi di impossibilità ad utilizzare i servizi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 33 ed in relazione alla sussistenza di particolari condizioni di bisogno, soprattutto in ordine all'individuazione, da parte del servizio sociale del comune di residenza, di particolari motivi di necessità.

Articolo 39

Interventi di accompagnamento presso servizi in delega all'ASS

1. L'Azienda Sanitaria nell'ambito dello svolgimento dei servizi di accoglienza in centri diurni ad essa delegati dai singoli Comuni fornisce agli utenti un servizio di trasporto e di refezione successivamente denominati servizi accessori
2. I servizi accessori non sono assoggettati a contribuzione da parte dei fruitori.

Articolo 40

Deroghe

Per situazioni che presentino particolari condizioni di bisogno, valutate dal servizio sociale del comune di residenza, è possibile derogare ai criteri e requisiti indicati agli articoli del presente capo, attraverso apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Capo II

Ricovero presso servizi a ciclo residenziale e diurno

Articolo 41

Vengono individuati quali destinatari delle disposizioni del presente Capo II le persone riconosciute disabili ai sensi della L. 104/92, residenti nei comuni dell'Ambito, per i quali i servizi e commissioni territoriali preposti abbiano valutato la necessità di un'accoglienza presso servizi a ciclo residenziale o diurno. I costi a carico degli utenti ovvero dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura, sono definiti in base agli indirizzi regionali in materia. E' demandata alle Giunte Comunali delle singole Amministrazioni dell'Ambito la presa d'atto degli specifici atti d'indirizzo regionali richiamati ai fini del computo della compartecipazione di cui trattasi.

Articolo 42 - abrogato

TITOLO V
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE,
DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
E SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO

Capo I

Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata

Articolo 43

Destinatari

1. Il Comune eroga le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di soggetti residenti nel Comune dell'Ambito anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita. Il servizio viene esteso a dimoranti nel Comune bisognosi di interventi non differibili.
2. E' garantita la priorità agli utenti destinatari di prestazioni socio - sanitarie integrate inerenti il servizio di azione domiciliare integrata erogate dall'Azienda per i servizi sanitari in materia di interventi a favore di anziani e adulti in difficoltà e/o non autosufficienti ed in applicazione dei criteri e delle modalità di accesso previste dal presente regolamento .

Articolo 44

Oggetto

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare e l'Assistenza Domiciliare Integrata, costituiscono il servizio sociale organizzato al fine di tutelare e valorizzare la popolazione in difficoltà tendente a favorire il permanere del cittadino nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.
2. L'Assistenza Domiciliare Integrata costituisce un sistema integrato di interventi del personale sanitario e del personale dei servizi sociali ognuno per le competenze di spettanza.

Articolo 45

Prestazioni socio - assistenziali erogabili

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare e l'Assistenza Domiciliare Integrata, quest'ultimo per le funzioni di competenza del Servizio Sociale dei Comuni, prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali da erogarsi a mezzo di idoneo Piano Personalizzato:
 - Cura della persona
 - Attivazione di collaborazioni
 - Attività informative e formative
 - Governo della casa

Articolo 46

Prestazioni non erogabili.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - a) interventi sanitari;
 - b) interventi medico - infermieristici (ad eccezione della prevenzione delle piaghe da decubito e della vigilanza sull'assunzione di farmaci prescritti);
 - c) riabilitazioni specialistiche.

Articolo 47

Modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare

1. L'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare è richiesto dall'interessato, da un familiare o dal convivente *more uxorio* compilando l'apposita domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da persona diversa dell'interessato, il servizio non è erogato in presenza di rifiuto manifesto a ricevere la prestazione da parte del destinatario.

Articolo 48

Valutazione delle domande di ammissione.

1. L'assistente sociale, in *équipe* con le assistenti domiciliari, istruisce la domanda, compie una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valuta la situazione personale e sociale dello stesso al fine di determinarne lo stato di bisogno. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale questa viene effettuata in collaborazione con i competenti servizi dell'Azienda per i Servizi Sanitari secondo le modalità ed i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio - sanitari integrati con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata.
2. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della rete dei servizi alla popolazione anziana e di quelle familiari, amicali e del volontariato, l'Assistente sociale formula un idoneo Piano Personalizzato. Il piano personalizzato è portato a conoscenza del richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio. Il piano personalizzato deve contenere le motivazioni, le fasi, la descrizione, le modalità di erogazione e la durata dell'intervento. Il piano personalizzato deve essere esplicitamente accettato dall'interessato.

Articolo 49

Lista di attesa.

1. Qualora il Servizio di Assistenza Domiciliare non sia in grado di fronteggiare le domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa tenendo conto dei seguenti priorità:
 - a) gravità della patologia e capacità di intervento da parte dei familiari;

- b) persona sola con grave disagio sociale con necessità di interventi indifferibili e/o a rischio di istituzionalizzazione;
 - c) persona sola e priva di sostegno familiare;
 - d) persona in condizione economica propria e/o del coniuge e/o dei parenti di primo grado, anche non conviventi come definita all'articolo 14, comma 1 lettera b), che non consenta l'attivazione di interventi diversi di iniziativa diretta da parte del richiedente.
2. In caso di più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 50

Sospensione e modifiche del Piano Personalizzato

1. Il piano personalizzato è sospeso in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali o in caso altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al servizio sociale.
2. Il piano personalizzato è aggiornato:
 - a) periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio;
 - b) nel caso in cui l'assistito sia soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio - sanitarie integrate di Assistenza Domiciliare Integrata.
3. Il piano personalizzato aggiornato è comunicato all'interessato che lo deve espressamente accettare.

Articolo 51

Partecipazione degli utenti agli oneri di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare

1. L'assistito partecipa ai costi del servizio di Assistenza Domiciliare sulla base di tariffe approvate dalle singole Giunte Comunali
2. Le singole Giunte comunali provvederanno a determinare le tariffe dei vari servizi secondo i seguenti criteri:

Cura della persona - Vita di relazione: la tariffa a prestazione non è superiore al 50% del costo orario di un dipendente di categoria B classe 1 –

Attivazione di collaborazioni: la tariffa a prestazione non è superiore al 40% del costo orario di un dipendente di categoria B classe 1 –

Attività informativa e formativa - Governo della casa - Monitoraggio: la tariffa a prestazione non è superiore al 30% del costo orario di un dipendente di categoria B classe 1 .

Articolo 52

Condizione economica del nucleo - Riduzioni ed esenzioni tariffarie

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la "condizione economica del nucleo" è determinata dall'Indicatore della Situazione Economica maggiorato di tutti i redditi fiscalmente non imponibili nonché dei contributi e assegni ad ogni titolo erogati esclusi l'indennità di accompagnamento e ogni altro contributo erogato per finalità assistenziali specifiche, riparametrato per il valore della scala di equivalenza del nucleo.

2. Ai servizi erogati ai sensi del presente titolo è applicata, a domanda, la tariffa personalizzata sulla base della condizione economica del nucleo.
3. Ogni Giunta comunale provvede, altresì, a fissare il valore della condizione economica del nucleo al di sotto del quale è ammessa l'applicazione della tariffa personalizzata.
4. E' prevista l'esenzione in caso di attivazione d'ufficio del servizio per situazioni di grave degrado sociale e/o ambientale. In questo caso l'intervento deve essere motivato ed individuato con dettagliata relazione dell'assistente sociale indicante: le modalità di attuazione, la durata e la giustificazione dell'esenzione dal pagamento.
5. Il servizio reso a persone non residenti nel comune e dimoranti presso nuclei familiari residenti è escluso dalle agevolazioni di cui al presente articolo.

Articolo 53

Modalità di riscossione della tariffa

1. La riscossione delle tariffe inerenti i servizi di cui al presente capo è effettuata bimestralmente a cura dell'unità operativa socio - assistenziale che invia apposita richiesta di pagamento delle sole prestazioni effettivamente rese sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dagli addetti al Servizio di Assistenza Domiciliare e sottoscritti dagli interessati.

Capo II

SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO

Articolo 54

Servizio fornitura pasti a domicilio

1. I Comuni dell'Ambito provvedono all'attivazione in economia ovvero a mezzo di appalto, del servizio di fornitura dei pasti a domicilio delle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto, né di familiari od altri conoscenti in grado di provvedere a tale incombenza
2. Il servizio è erogato per il solo pranzo nelle giornate dal lunedì al venerdì per tutto il corso dell'anno escluse le festività infrasettimanali. Il servizio può essere esteso alla giornata del sabato in presenza di un congruo numero di richieste che sarà eventualmente valutato in accordo con la ditta fornitrice il servizio.

Articolo 55

Modalità di accesso al servizio

1. Al servizio si accede su apposita domanda inoltrata dall'interessato. Il servizio può essere attivato entro 24 ore dalla richiesta.
2. Eventuali sospensioni del servizio sono comunicate dall'assistito o chi per esso anche telefonicamente entro le ore 9.00 della prima giornata interessata dalla sospensione. Le comunicazioni di sospensioni che pervengano successivamente all'orario predetto comportano l'applicazione della tariffa per la sola giornata interessata.

Articolo 56

Tariffe

1. La Giunta Comunale fissa annualmente la tariffa connessa al servizio di fornitura pasti a domicilio.
2. Sono esenti dal pagamento della tariffa relativa al servizio di cui al presente Capo i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare la cui condizione economica sia pari o inferiore al reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 6. Al fine di beneficiare della riduzione di cui trattasi è necessario presentare specifica richiesta all'ufficio di servizi sociali del comune.
3. La riscossione delle tariffe inerente il servizio di cui al presente capo è effettuata mensilmente a cura dell'unità operativa socio - assistenziale che invia apposita richiesta di pagamento per i pasti effettivamente forniti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 57

Informazioni.

4. L'unità operativa socio - assistenziale è tenuta a dare preventiva e completa informazione ai richiedenti circa modalità, requisiti e tariffe connesse ai servizi socio assistenziali oggetto del presente regolamento.
5. All'atto dell'ammissione ai servizi e ai benefici economici, il richiedente sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni disposte dal presente regolamento.
6. Tutti i dati raccolti per le finalità del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di tutela dei dati personali).

Articolo 58

Controlli

1. Le dichiarazioni sostitutive presentate per l'ammissione alle prestazioni di cui al presente regolamento sono soggette ai controlli a campione stabiliti dalle norme di legge e regolamentari.

Articolo 59

Morosità

1. Nei casi di morosità nella corresponsione delle tariffe inerenti i servizi erogati a norma del presente regolamento, il Comune procede alla messa in mora del debitore e degli eventuali obbligati impegnatisi alla compartecipazione economica.
2. Nel caso di mancato saldo nei termini fissati, il competente responsabile attiva i procedimenti di recupero giudiziale dei crediti disponendo, su conforme parere dell'assistente sociale, la sospensione o la riduzione delle prestazioni.
3. L'accertamento di sopraggiunte difficoltà economiche esclude la sospensione delle prestazioni e avvia la verifica del diritto ad eventuali riduzioni od esenzioni tariffarie.

Articolo 60

Casi particolari e deroghe

1. In caso di fattispecie concrete non previste o che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedere in deroga alle norme ivi previste ma che siano riconducibili, per analogia, allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone preventiva comunicazione alla Giunta Comunale

2. I casi che esulano dalle fattispecie disciplinate dal presente regolamento e non sono riconducibili ad esse per analogia sono valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale

Articolo 61

Funzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale fissa annualmente:
 - a) l'ammontare massimo erogabile per prestiti sull'onore di cui all'articolo 16;
 - b) *le tariffe dovute dagli utenti dei servizi di cui al presente regolamento (tariffe per i servizi di assistenza domiciliare e servizio pasti a domicilio);²*
 - c) i limiti delle condizioni economiche per accedere ai servizi con tariffe personalizzate o ottenere l'esenzione della contribuzione;
 - d) l'importo di tutte le spese forfetarie di cui agli articoli 6 (riscaldamento), 21 (cancelleria scolastica) ;
 - e) l'ammontare massimo del patrimonio mobiliare ai fini della determinazione della condizione di indigenza di cui all'articolo 5, comma 2 lettera b).
 - f) l'ammontare dei valori previsti all'art. 23 per l'accesso alla riduzione della tariffa per la frequenza dell'asilo nido o la pre-materna (limite ISEE , limite del patrimonio mobiliare, limite del patrimonio immobiliare al netto della casa di abitazione).

Articolo 62

Parenti obbligati agli alimenti.

1. Per le finalità di cui al titolo III del presente regolamento, sono considerati obbligati agli alimenti il coniuge e i parenti di primo grado che costituiscono nucleo estratto rispetto al principio generale di nucleo familiare.
2. E' compito del servizio sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione comunale pone al proprio intervento.
3. Non è considerato obbligato agli alimenti il coniuge o il parente la cui condizione economica sia pari o inferiore a 1,5 volte il **reddito minimo di inserimento** come definiti all'articolo 6.
4. Gli obbligati ai sensi del presente articolo concorrono al pagamento delle rette di ospitalità per la quota posta a loro carico determinata secondo il seguente criterio:
 - a) coniuge per il 40% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il **reddito minimo di inserimento**;
 - b) convivente *more uxorio* (IN ANALOGIA ALLE NORMATIVE VIGENTI) per il 40% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il **reddito minimo di inserimento**
 - c) parenti in linea retta di primo grado: 30% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il **reddito minimo di inserimento**;
 - d) parenti in linea collaterale di secondo grado: 10% della differenza tra la condizione economica e 1,5 volte il reddito minimo di inserimento;
5. La quota di compartecipazione non può comunque ridurre la condizione economica dell'intero nucleo familiare ad un valore inferiore a due volte il reddito minimo di inserimento come definiti all'articolo 6.

². Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 03.07.2008 n. 33.

6. Il Comune comunica annualmente all'interessato ed alla struttura ospitante la misura della compartecipazione economica a proprio carico. E' esclusa qualsiasi spesa a carico del bilancio comunale superiore agli impegni assunti relativamente a ciascun ricoverato. La necessità di un'eventuale maggiore compartecipazione è accertata da parte dell'unità operativa socio - assistenziale con le modalità di cui al presente regolamento.
7. Qualora esista più di un parente obbligato alla compartecipazione, la contribuzione è dovuta secondo l'ordine di cui all'articolo 433 codice civile.
8. Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado, la compartecipazione è dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.
9. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell'autorità giudiziaria.
10. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo valgono sino a diversa determinazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 63

Revoca dei benefici economici

1. Il funzionario dell'Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni esegue i controlli e le verifiche di legge sulle dichiarazioni rese per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento.
2. Qualora, successivamente all'erogazione della prestazione economica vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, l'erogazione stessa è immediatamente revocata.
3. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Articolo 64

Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento le note esplicative di cui all'allegato A).

NOTE ESPLICATIVE

Al fine della determinazione dei benefici previsti agli articoli 12, comma 6; 13, comma 2; e 21 di cui al presente regolamento si schematizzano di seguito le procedure di calcolo.

MV \Leftarrow Reddito minimo di inserimento
Articolo 61. CEN \Leftarrow Condizione Economica del Nucleo

Il MV corrisponde alla pensione minima INPS maggiorato della quota determinata dalla Giunta Comunale per le spese di riscaldamento per i mesi da ottobre ad aprile.

Il CEN si determina dalla somma di:

1. Indicatore della Situazione Economica
2. Redditi non fiscalmente imponibili;
3. Contributi e assegni non erogati per il raggiungimento di finalità specifiche;

La somma così determinata sarà ripartita per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare così come definito dalla normativa vigente sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

MODALITA' CALCOLO CONTRIBUTI CONTINUATIVI (articolo 12, c. 6):

$(MV - CEN) * \text{COEFFICIENTE CORRISPONDENTE AL N. DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE SENZA MAGGIORAZIONI PER CONDIZIONI PARTICOLARI} = \text{CONTRIBUTO}$

MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E CONTRIBUTI PER MINORI (articolo 13, c.2 e articolo 21):

Articolo 62. $CEN - MV = X$

$SPESA STRAORDINARIA - X = \text{CONTRIBUTO}$
